



Esercizio dei diritti e ricorso

Domande più frequenti

1. Quali sono i diritti che la legge sulla privacy riconosce agli interessati, cioè alle persone alle quali si riferiscono i dati?

L'interessato può chiedere al soggetto che detiene i suoi dati:

- se effettivamente ci sono informazioni che lo riguardano nelle banche dati che gestisce;
- che tali informazioni gli vengano comunicate in forma intellegibile;
- quali sono le finalità del trattamento e in che modo i dati vengono trattati;
- che gli vengano indicati il titolare, il/i responsabile/i del trattamento e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Ha, inoltre, il diritto di intervenire sui dati per aggiornarli, rettificarli e integrarli; cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli se trattati in violazione di legge. Può, infine, opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per motivi legittimi e opporsi al trattamento svolto per fini di marketing, a prescindere dalle motivazioni.

Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice privacy.

2. Nei confronti di chi si esercitano i diritti?

I diritti indicati al punto 1 vanno esercitati nei confronti del titolare del trattamento, ossia il soggetto, pubblico o privato (*ad esempio, un ente o una società*), che detiene (o si presume detenga) i dati personali dell'interessato.

3. In che modo si esercitano i diritti?

L'interessato deve rivolgere al titolare del trattamento una richiesta senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica, o telefax), anche oralmente se ciò sia sufficiente (c.d. "interpello preventivo").

4. Esiste un modulo per l'esercizio dei diritti?

Sì. Per agevolare gli utenti, il Garante ha predisposto un modello pubblicato sul sito istituzionale e consultabile al seguente link: <http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica> (primo modulo)

5. Entro quanto tempo deve rispondere il titolare?

Entro 15 giorni.

6. È possibile fare anche richieste generiche, senza specificarne l'oggetto?

Sì. In questo caso il riscontro all'interessato deve comprendere tutti i dati che lo riguardano, comunque trattati dal titolare del trattamento.

7. In che modo viene fornito il riscontro richiesto?

Il titolare del trattamento deve agevolare il più possibile l'accesso ai dati personali da parte degli interessati, semplificarne le modalità e ridurre i tempi per la risposta.

I dati possono essere comunicati al richiedente anche oralmente oppure fatti visionare mediante strumenti elettronici. Se l'interessato lo richiede, le informazioni vengono stampate, consegnate su supporto informatico oppure trasmesse per via telematica. Quando l'estrazione dei dati risulta difficoltosa, è possibile esibire o consegnare in copia all'interessato gli atti e i documenti che contengono i dati richiesti.

8. È possibile fare richieste relative ai dati di persone decedute?

Sì. I dati riferiti a persone decedute possono essere richiesti da chi ha un proprio interesse (ad esempio, un erede) o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

9. Può essere rinnovata la richiesta?

Sì, una volta trascorsi 90 giorni.

10. E' necessario allegare un documento di riconoscimento alla richiesta?

No, qualora siano possibili altre modalità di identificazione, quali, ad esempio, la conoscenza personale o l'attestazione da parte di terzi.

11. La richiesta prevede un contributo spese?

No, l'esercizio dei diritti è gratuito.

E' previsto un contributo spese (di euro 2,50 fino ad un massimo di euro 10,00) solo nei casi in cui all'esito della verifica richiesta dall'interessato, non risulti confermata presso il titolare del trattamento l'esistenza di dati che lo riguardano.

Un contributo spese (di euro 20,00) è richiesto nei casi in cui i dati debbano essere comunicati tramite trasposizione degli stessi su supporti particolari quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici.

12. È possibile rivolgersi a più titolari del trattamento con un'unica richiesta?

No. Nel caso in cui una pluralità di titolari effettui contestualmente distinti trattamenti di dati personali riferiti al medesimo interessato, quest'ultimo è tenuto a identificare in modo inequivoco i singoli titolari e rivolgere a ciascuno di essi un'apposita istanza.

13. Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni e farsi assistere da una persona di fiducia?

Sì. La delega o la procura devono essere forma scritta.

14. Cosa si può fare se, trascorsi 15 giorni, il titolare non fornisce riscontro?

Se il titolare non fornisce riscontro alcuno o risponde in maniera parziale o inadeguata, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria oppure presentare un ricorso al Garante secondo le modalità previste dall'art. 147 del Codice.

15. La proposizione del ricorso ha un costo?

Sì. Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00).

16. Esiste un modello di ricorso?

No. Il ricorso può essere presentato in forma libera, purché contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge.

17. Come si propone un ricorso al Garante?

Il ricorso deve contenere:

- la sottoscrizione del ricorrente autenticata nelle forme di legge;
- gli estremi identificativi completi del titolare del trattamento nei cui confronti è presentato;
- l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante, con esclusivo riferimento ai diritti indicati nell'art. 7 del Codice, precedentemente esercitati con istanza, alla quale il titolare non abbia fornito, entro i quindici giorni, un idoneo riscontro;
- gli elementi posti a fondamento della domanda;
- il domicilio eletto ai fini del procedimento;
- la copia dell'istanza rivolta al titolare;
- la prova del versamento dei diritti di segreteria.

18. Come si effettua il pagamento dei diritti di segreteria?

I diritti di segreteria possono essere versati utilizzando uno dei seguenti canali:

- conto corrente presso Banca Popolare di Sondrio - Ag. 26 - Roma - CODICE IBAN: IT14 H056 9603 2260 0000 3900 X58 - CODICE SWIFT: POSOIT22;
- conto corrente presso Poste Italiane S.p.A., IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
- bollettino di conto corrente postale n. 96677000.

Il versamento va intestato a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 115/121, 00186 Roma, con la causale "diritti di segreteria per ricorso".

19. E' possibile usufruire del gratuito patrocinio?

Sì. Qualora l'interessato si trovi nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 74 e ss., d.P.R. n. 115/2002), può chiedere di essere esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria.

20. Si può proporre un ricorso d'urgenza?

Sì. Il ricorso può essere presentato immediatamente o comunque prima della scadenza dei 15 giorni dalla presentazione dell'istanza al titolare del trattamento, nel caso in cui il ricorrente dimostri che, in caso contrario, vi sarebbe un pregiudizio imminente e irreparabile per sé o per altri.

Fuori da tale particolare ipotesi, se l'istanza preventiva non viene allegata al ricorso e l'interessato non integri la documentazione nonostante l'invito del Garante, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

21. E' possibile avere un ristoro delle spese e dei diritti sostenuti per la presentazione del ricorso?

Sì. A conclusione del procedimento, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche solo parzialmente, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria e il Garante ha fissato tale misura nell'importo minimo di euro 500,00, che può essere aumentato sino a euro 1.000,00, per procedimenti particolarmente complessi.

22. Con il ricorso è possibile ottenere il risarcimento del danno?

No. La competenza a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento dei danni è riservata in via esclusiva all'autorità giudiziaria.

23. È possibile proporre ricorso al Garante qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria?

No. Le due forme di tutela sono alternative e se, nel corso del procedimento, emerge che per il medesimo oggetto e tra le stesse parti è stato già proposto un ricorso all'autorità giudiziaria, il ricorso al Garante deve essere dichiarato inammissibile.

24. Quali sono i tempi previsti per la definizione del ricorso?

60 giorni.

25. È possibile opporsi al ricorso?

Sì. Contro la decisione del Garante, il titolare o l'interessato possono fare ricorso al giudice del lavoro entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.